



CITTÀ DI CASORIA

Provincia di Napoli
Settore VI Ambiente e Gestione Patrimonio

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

INDICE

La disposizione normativa

Le scadenze per la redazione ed il monitoraggio delle azioni previste nel Piano

I criteri per la redazione del Piano e la società coinvolta

La legge regionale n.5 del 24 gennaio 2014 e la costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali in Campania - una possibile evoluzione di aggregazione su scala più vasta delle società che gestiscono il servizio

La Società per Azioni Casoria Ambiente

I risparmi da conseguire - modalità e tempi di attuazione

La disposizione normativa

Il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni è stato introdotto dall'art.1 commi 611-614 della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) e disciplina l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate degli enti locali – e delle regioni, province autonome, camere di commercio, università, autorità portuali - ; le disposizioni traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborate dal Commissario straordinario per la spesa pubblica Cottarelli e pubblicato ad agosto 2014.

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di

controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Il c. 611 fa salve le disposizioni della Legge finanziaria 2008 (c. 27 – 29 dell'art. 3 della L. 244/2007) integrate da quelle contenute nella Legge di stabilità 2014 (c. 569 art. 1 L. 147/2013) in merito all'obbligo di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti soci e di dismettere quelle che non rispettano tali requisiti, per poi imporre l'avvio, a partire dal 1 gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

I criteri per l'individuazione delle società da ridurre (accorrandole, liquidandole o cedendole ed eventualmente internalizzando le funzioni svolte dalle stesse) sono i seguenti:

- a) società non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci;
- b) società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 disciplina le modalità attraverso cui dare corso al processo di razionalizzazione delle partecipate; tale norma individua nel vertice monocratico di ogni amministrazione interessata (Presidente di Regione, Provincia Autonoma, Provincia, Sindaco e altri) il soggetto tenuto alla definizione ed approvazione entro il 31 marzo 2015, di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; tale Piano deve illustrare le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il Piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Gli organi di vertice, entro un anno dalla definizione del Piano di razionalizzazione (31 marzo 2016), devono predisporre una relazione sui risultati conseguiti, sempre da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata; la pubblicazione della suddetta documentazione (sia preventiva che consuntiva) rappresenta un obbligo di pubblicità ai sensi del decreto sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013).

Sulle modalità di predisposizione ed attivazione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è da rilevare la scelta del legislatore di individuare nell'organo monocratico di vertice di ogni ente, il soggetto titolato a realizzare gli interventi; tale orientamento si discosta dall'ordinario assetto normativo degli enti interessati, che vede in genere l'attribuzione delle competenze in materia di partecipazione ad organismi terzi attribuiti agli organi collegiali di vertice (Consigli); tale scelta presuppone che l'indirizzo di snellire gli organismi partecipati è stato ormai assunto a livello nazionale e pertanto gli organi di vertice (Presidenti e Sindaci) sono titolati ad avviare e condurre direttamente le azioni di razionalizzazione nel rispetto delle indicazioni del legislatore (e del Programma di razionalizzazione della Commissario alla spesa pubblica), alla stregua di un documento programmatico/ gestionale (Piano performance o PEG).

Il c. 613 dell'art. 1 della L. 190/2014 interviene ulteriormente sullo snellimento procedurale degli interventi di razionalizzazione delle partecipate; tale norma prevede infatti che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa (queste sì approvate dagli Organi collegiali degli enti soci) siano disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile; i suddetti atti, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono pertanto né l'abrogazione né la modifica dell'eventuale previsione normativa originaria che avesse comportato la costituzione o la partecipazione ad una società di capitali.

Il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 invita all'applicazione, nell'ambito dell'attuazione dei piani di razionalizzazione delle partecipate, delle misure in materia di riorganizzazione del personale delle società partecipate e di agevolazione fiscale delle procedure di scioglimento delle stesse società.

Nello specifico, tali disposizioni prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano (c. 563 dell'art. 1 della L. 147/2013), mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa.

La disciplina in tema di riorganizzazione del personale può essere applicata in via ordinaria per esigenze di razionalizzazione direttamente individuate dalle società, anche come conseguenza di un'eccessiva incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti (pari o superiore al 50 per cento), o sollecitate dalle amministrazioni controllanti (comma 565 dell'art. 1 della L. 147/2013), le quali sono tenute ad adottare (comma 564 dell'art. 1 della L. 147/2013), in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 563. Tale presupposto può essere ripreso ed articolato nell'ambito del Piano di razionalizzazione di cui al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014.

Nel rispetto delle specifiche forme di partecipazione sindacale previste, la mobilità del personale in parola può svolgersi nell'ambito della stessa società, mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, tra società partecipate dalla stessa amministrazione o dai suoi enti strumentali (comma 566 dell'art. 1 della L. 147/2013) e, infine, anche tra società dello stesso tipo operanti persino al di fuori del territorio regionale (comma 567 dell'art. 1 della L. 147/2013). La mobilità non può comunque avvenire tra le predette società e le pubbliche amministrazioni.

Le procedure di mobilità tra società partecipate dal medesimo ente devono concludersi entro 60 giorni mentre quelle tra società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale devono concludersi entro 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

Al fine di favorire le forme di mobilità, il comma 568 dell'art. 1 della L. 147/2013 stabilisce infine che le società in oggetto possano farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il c. 568ter dell'art. 1 della L. 147/2013 introduce disposizioni a tutela del personale che, in esubero a seguito delle procedure di razionalizzazione, risultasse privo di occupazione; in tal caso avrebbe titolo di precedenza,

a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni che avessero avviato le suddette procedure di razionalizzazione.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013, da applicarsi nell'attuazione dei Piani di razionalizzazione di cui al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014, prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali (Ires, Irap, Iva) e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa (nel caso di scioglimento di società controllate indirettamente, le eventuali plusvalenze maturate in capo alle società controllori non concorrono alla formazione del reddito); al personale delle società per cui si dispone lo scioglimento, si applicano le procedure di mobilità contenute nei c. 563 – 568 dell'art. 1 della L. 147/2013 precedentemente richiamate. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: una volta che la quota viene dismessa (tramite procedura ad evidenza pubblica) alla società è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni; nel caso di presenza di soci privati con almeno il 30% delle quote detenute, agli stessi deve essere riconosciuto il diritto di prelazione; anche in questo caso sono previste misure di agevolazione fiscale: le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta ai fini Ires ed Irap, mentre le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Le scadenze per la redazione ed il monitoraggio delle azioni previste nel Piano

- 31 marzo 2015: redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente del servizio partecipazioni;
- 31 dicembre 2015: termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- 15 marzo 2016: redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013 con ogni conseguenza anche in termini sanzionatori.

Appare evidente, infine, che l'invio alla Corte dei Conti ha il fine di aprire un eventuale controllo c.d. concomitante da parte della Sezione regionale di controllo. A breve, peraltro, si auspica che la sezione autonomie indichi le linee guida di tale innovativo controllo.

I criteri per la redazione del Piano e la società coinvolta

Come esposto in precedenza il comma 611 della LF dispone che la redazione del Piano, e quindi le previsioni dei risparmi, devono tener conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione società non indispensabili¹
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- d) Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni.

Pare indicativo come tutti i criteri enunciati hanno un elevato contenuto che va necessariamente soggettivizzato e contestualizzato alla realtà locale o regionale, tranne quello riferito alla "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

Nel caso di specie, il Comune di Casoria è **socio unico della S.p.A. Casoria Ambiente** e possiede una quota del 10% della **Società consortile a responsabilità limitata Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione**.

¹ la locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 citato; la lettura maggiormente conforme al dettato legislativo è quella secondo la quale l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato" ovvero non può essere delegata ad altre società in un ambito di accorpamento.

In merito a quest'ultima Società si evidenzia che con deliberazione della giunta comunale nr. 47 del 16/06/2014 l'Amministrazione Comunale ha, tra l'altro, espresso la precisa volontà di cedere la partecipazione detenuta con l'impegno, sottoscritto poi in data 23.07.2014, di acquisto delle quote da parte di uno dei soci. In allegato si riporta copia della delibera di giunta 47/2014 nonché copia dell'atto sottoscritto in data 23.07.2014

Il Piano, dunque, riguarderà esclusivamente la Società per Azioni Casoria Ambiente che svolge, come noto, attività di servizi di igiene urbana per conto del comune di casoria.

Nella seguente tabella vengono di seguito esplicitati i criteri applicabili per la redazione del Piano.

Eliminazione società non indispensabili	Non applicabile. Verifica già compiuta ex art.34 DL 179/2012. Vedi consiglio comunale del 17.06.2014 n.18
Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.	Non applicabile. La società ha in organico nr. 150 dipendenti ed un cda composto da tre membri.
Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile	Non applicabile. il comune di casoria non possiede partecipazioni in società con oggetto analogo o simile
Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali	Non applicabile. si veda paragrafo successivo
Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni.	Applicabile ed oggetto delle azioni del Piano

La legge regionale n.5 del 24 gennaio 2014 e la costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali in Campania - una possibile evoluzione di aggregazione su scala più vasta delle società che gestiscono il servizio

Con l'approvazione della Legge regionale n.5 del 24/01/2014 è stato affidato ai comuni, riuniti in ATO, la responsabilità della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Il comune di Casoria, unitamente a quelli di Napoli, Afragola, Casalnuovo, Acerra, Caivano, Cardito, Crispano e Frattaminore partecipa all'ATO NAPOLI 1 da costituire ai sensi dell'art.30 del TUEL. Lo schema di convenzione, sottoscritto poi in data 31.10.2014, è stato approvato dal Consiglio Comunale di Casoria con atto nr.55 del 17.07.2014

La Legge regionale prevede altresì la possibilità di suddividere il territorio dell'ATO in Sistemi Territoriali Ottimali (STO) al fine di meglio gestire il sistema della raccolta dei rifiuti, e di individuare un soggetto gestore unico per l'ATO o per ogni STO. Tale scelta dovrà essere operata all'interno del Piano d'Ambito.

All'interno dell'ATO Napoli 1 le uniche due società interamente pubbliche affidatarie del servizio di raccolta dei rifiuti sono la Società per Azioni ASIA Napoli - che opera per il comune di Napoli - e la società per azioni Casoria Ambiente che, come noto, opera per il Comune di Casoria.

Allo stato, si deve completare il processo relativo alla sottoscrizione della Convenzione da parte di tutti i comuni dell'ATO, manca infatti l'adesione del solo comune di Acerra che si è opposto al Commissariamento operato nel mese di gennaio 2015 da parte del comune di Napoli nella sua qualità di comune capofila.

Altro passaggio fondamentale da compiere, dopo il completamento della costituzione dell'ATO, è l'approvazione del Regolamento della Conferenza d'Ambito.

Succssivamente sarà possibile redigere e approvare il Piano di Ambito, documento fondamentale per definire l'organizzazione del ciclo integrato della gestione dei rifiuti.

Per quanto evidenziato, e considerato l'orizzonte temporale del presente Piano di razionalizzazione, non è possibile fare previsioni legate ad un possibile percorso di aggregazione societario su scala più vasta poiché dipende dalla volontà di più soggetti istituzionali.

Naturalmente, tale eventualità, dovrà essere verificata nell'aggiornamento del 2016 del Piano di razionalizzazione.

La Società per Azioni Casoria Ambiente

Il Consiglio Comunale di Casoria, con atto n°166 del 29/12/97, deliberava di costituire una società per azioni a totale capitale pubblico, in partnership con altri soggetti pubblici, per la gestione dei servizi di igiene urbana. Con atto del Notaio Dott. Bellecca del 18/05/1998, registrato a Napoli al n. 10859, si procedeva alla costituzione della società Casoria Ambiente S.p.A. con sede in Casoria presso la Casa Comunale. Con atto di convenzione rep.n°636 del 29/04/2000, venivano affidati alla società i servizi di igiene urbana nell'ambito del territorio comunale a far data dal 01/05/2000 per la durata di dieci anni. Nella medesima convenzione, all'art. 32 veniva stabilito che il Comune di Casoria poteva esercitare la facoltà di affidare alla società, con l'obbligo da parte di quest'ultima di provvedervi, anche i servizi di raccolta differenziata. Con il perdurare delle note difficoltà nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tenuto conto delle indicazioni contenute nella normativa di riferimento nonché delle disposizioni del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in ordine alla riduzione delle quantità dei rifiuti da conferire agli impianti di smaltimento, nel corso degli anni e già a partire dall'anno 2001 furono avviate alcune attività di raccolta differenziata, con affidamenti provvisori, annualmente autorizzati, alla Società; In ottemperanza di quanto previsto dai D. Lgs. 152/06 e l'O.P.C.M. n. 3639 del 11/1/2008, che prevedono l'obbligo, per i Comuni della Regione Campania, di adottare misure atte ad incrementare la raccolta differenziata attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un apposito Piano di Raccolta differenziata ovvero di Raccolta Integrata, secondo i criteri del Piano Regionale dei Rifiuti adottato dal Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti della Campania con ordinanza n. 500 del 30/12/2007, la Commissione Straordinaria del Comune di Casoria con propria delibera n. 108 del 11/03/2008 ha approvato ed adottato il Piano integrato della raccolta dei rifiuti, condiviso anche dalla Società Casoria Ambiente spa. Con la convenzione n. rep 996/2008 stipulata il 5 giugno 2008 il Comune di Casoria affidava per la durata di anni 10 i servizi di igiene urbana relativi al comune di Casoria. La società, come si evince dall'atto costitutivo modificato in data 14/01/2014 e registrato al n. rep. 160889 /2014 presso notaio del Balzo in Casoria ha un capitale sociale di euro 120.000 interamente di proprietà (100% delle quote) del Comune di Casoria ed è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente per gli affidamenti in house providing, in quanto società a capitale interamente pubblico, sottoposta alle condizioni per cui l'ente titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e per cui la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico che la controlla. Tale assetto è caratterizzato dalla presenza dei due parametri essenziali per il modulo "in house providing", definiti dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 8 novembre 1999 sulla causa C-107/1998, tra Teckal S.r.l. e Comune di Viano, nota come "sentenza Teckal".

La decisione del Comune di Casoria è stata peraltro determinata considerando:

a) le possibili opzioni esercitabili per la gestione del servizio di igiene ambientale, tenendo conto del quadro di contesto (in particolare i livelli di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge per la

raccolta differenziata presso i comuni limitrofi così come disponibili sul sistema MYSIR) e del mercato di riferimento (l'efficienza della gestione ed i parametri di costo proporzionati ai risultati ed alla qualità dei servizi) applicati dai comuni di pari dimensione, articolazione urbanistica e complessità antropica;

b) si è tenuto inoltre conto della maggiore economicità del modello "in house" per una gestione complessiva del servizio e delle strutture ad esso afferenti considerato anche il posizionamento del comune di Casoria all'interno del comprensorio territoriale tristemente noto come "terra dei Fuochi" e della opportunità di garantire il controllo pubblico dei servizi in oggetto come maggiore tutela rispetto ad eventuali ingerenze criminali.

Il Comune di Casoria ha quindi definito i propri rapporti con la società Casoria Ambiente s.p.a. mediante stipulazione del contratto di servizio (atto di convenzione rep.n°636 del 29/04/2000, atto di convenzione n. rep 996/2008), definendo negli stessi gli obblighi reciproci, i livelli qualitativi relativi alle prestazioni di sviluppo dei servizi ed i correlati profili economici relativamente all'implementazione del servizio di raccolta differenziata soltanto su una parte limitata del territorio comunale.

A seguito del superamento della fase di sperimentazione si è provveduto a progressivi aggiustamenti dei servizi effettuati garantendo il conseguimento dei parametri di legge come risultanti dal "Piano dei Servizi" presentato ed approvato dall'Assemblea dei soci, in data 5.10.12, teso al miglioramento delle attività e dei servizi della Società Casoria Ambiente (G.C. n.148 del 27/11/2012)

Con delibera del Consiglio Comunale nr.18 del 17.06.2014 è stata modificata ed integrata la convenzione che regola i rapporti con la Società introducendo importanti innovazioni:

1. Allargamento dei servizi svolti attraverso la previsione della fornitura alla cittadinanza delle buste per la raccolta differenzia, nonché azioni di comunicazione e di campagna di informazione agli utenti
2. Riduzione del canone pari al 3% rispetto al canone base del 2008
3. Introduzione di un meccanismo di verifica annuale della gestione societaria attraverso l'approvazione di un piano industriale triennale da presentare entro il 30 settembre di ogni anno

Non è superfluo, infine, evidenziare che con deliberazione nr.96 del 18.12.2014 la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento per il controllo analogo della Società partecipata.

Di seguito si evidenziano le risultanze degli ultimi 3 bilanci approvati dall'assemblea dei soci.

Numero degli amministratori: 3

Numero di dirigenti: 1

Numero di dipendenti: 150

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
55.901	105.307	59.260

Fatturato (Volume d'affari - Quadro IVA)		
2011	2012	2013
12.427.954	12.901.516	13.039.820

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	466.595	337.117	256.519
C) Attivo circolante	8.361.839	8.911.374	9.137.419
D) Ratei e risconti	53.640	83.762	46.077
Totale Attivo	8.882.074	9.332.253	9.440.015

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	985.674	1.090.981	1.150.240
B) Fondi per rischi ed oneri	292.716	652.597	748.047
C) Trattamento di fine rapporto	2.548.878	2.771.914	2.915.166

D) Debiti	5.054.806	4.816.716	4.626.562
E) Ratei e Risconti	0	0	0
Totale passivo	8.882.074	9.332.253	9.440.015

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	12.176.545	12.270.985	12.442.061
B) Costi di produzione	11.811.947	12.199.833	11.842.176
Differenza	364.598	71.152	599.885
C) Proventi e oneri finanziari	(17.085)	(8.460)	(11.849)
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	65.792	521.134	170.474
Risultato prima della imposte	413.305	583.826	758.510
Imposte	357.404	478.519	699.250
Risultato d'esercizio	55.901	105.307	59.260

I risparmi da conseguire – modalità e tempi di attuazione

La Giunta Comunale, con deliberazione nr. 58 del 31.07.2014 che ad ogni buon fine si allega, ha anticipato i contenuti del "Piano Cottarelli" nonché le previsioni della Legge di Stabilità.

La Giunta Comunale ha infatti approvato linee di indirizzo alla partecipata Casoria Ambiente finalizzate:

- Al contenimento della spesa del personale
- Al divieto di assumere personale a tempo indeterminato
- Al contenimento dei costi di funzionamento e delle consulenze

In particolare è stato deliberato:

a) trattamento giuridico-economico

Salvo applicazione del CCNL di categoria in vigore al 1° gennaio 2014, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso quello accessorio ed eventuali benefit, non può superare quello ordinariamente spettante nell'anno 2013.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, comprensivo di eventuali benefit, del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2013 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Le progressioni di carriera comunque denominate, avvengono mediante procedura selettiva e, se disposte negli anni 2013, 2014 e 2015, hanno effetto a fini esclusivamente giuridici, per i predetti anni.

Eventuali politiche di contenimento dei costi di personale disposte per i lavoratori della Città troveranno applicazione anche per i dipendenti della Società partecipata.

A tal fine, il Servizio Affari del Personale del Comune provvederà a comunicare alla partecipata le scelte adottate.

b. Assunzioni di personale

Sono vietate assunzioni di personale a tempo indeterminato anche se per turn over di personale cessato.

c. Limitazione costi di funzionamento e consulenze

Nell'ambito del Piano industriale triennale che viene trasmesso dalla Società entro il 30 settembre di ogni anno (vedi art.29 della Convenzione) la Società dovrà dimostrare, per ognuno degli anni 2015, 2016 e 2017 una riduzione dei costi di funzionamento del 2,5% rispetto al bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2013.

La Società, inoltre, dovrà contenere le spese per autovetture di servizio, per un importo pari al 50% del costo registrato nel bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2013. Sono fatti salvi i contratti di noleggio/leasing in essere che dovranno essere portati a scadenza e non rinnovati.

Le collaborazioni professionali e le consulenze, a qualsiasi titolo affidate all'esterno, con esclusione di quelle legate al patrocinio legale, non possono superare l'80% della spesa registrata nel bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2013.


La verifica in ordine al contenimento effettivo dei costi di funzionamento della Società, dovrà essere operata dal Comitato per il Controllo Analogico entro la data del 28 febbraio 2016, sulla scorta di una situazione contabile assestata alla data del 31.12.2015.

E' infine intenzione dell'Amministrazione Comunale ridurre il numero degli amministratori attraverso la nomina dell'amministratore unico. L'attuale consiglio di amministrazione dura in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso alla data del 31.12.2014 che dovrà essere approvato in assemblea dei Soci nel termine ordinario del 30 aprile 2015. Entro la fine di marzo verrà pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla individuazione, da parte del Sindaco, dell'amministratore unico della Società Casoria Ambiente.

Il risparmio che potrà essere ottenuto, in aggiunta al contenimento dei costi di struttura, è pari a circa 50.000,00 euro.

Il Dirigente Settore VI

Dott. Alfonso Setaro



Il Sindaco

dott. Vincenzo Carfora

